

Legge regionale 02 febbraio 1978, n.6

Modifica all'art. 11 della L.R. 4-9-1976 n. 64 - Disciplina del patrimonio agricolo forestale regionale - Programmazione e delega delle funzioni in materia

ARTICOLO UNICO

L'art. 11 della LR 4-9-76 n. 64 e' sostituito dal seguente:

"A far data dall'1 gennaio 1977, e comunque dall'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, le funzioni amministrative di cui agli artt. 1 e 4 della presente legge, comprese le concessioni sui beni stessi ai sensi dell'art. 5, sono delegate alle comunita' montane, per quanto riguarda i beni esistenti nei rispettivi territori, ed ai comuni per gli altri beni, sempre con riferimento ai limiti delle rispettive circoscrizioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di assicurare l'unitarieta' di gestione dei singoli complessi agricolo - forestali di cui all'art. 7, gli enti delegati ai sensi del precedente comma si possono riunire in consorzio secondo la disciplina degli artt. 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383.

I Comuni e le Comunita' Montane che si consorziano secondo le ipotesi di aggregazione territoriale di cui all'art. 7, ricevono un incentivo finanziario nella misura del 10 per cento dell'ammontare del finanziamento per le funzioni delegate da essi attribuite al consorzio.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consiglio direttivo e al Presidente, organi di partecipazione alla programmazione, gestione e controllo delle attivita'. Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali presenti nel territorio, gli organi rappresentativi delle categorie economiche interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nelle assemblee dei consorzi e' garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali, e delle comunita' montane.

Onde perseguire le finalita' di cui al comma 2, gli enti delegati, nel caso di mancata costituzione del Consorzio, possono stipulare convocazioni fra loro per la gestione unitaria dei beni da essi amministrati, regolando i rapporti finanziari che ne derivano e garantendo comunque la partecipazione di cui al precedente comma 3.

In caso di mancata costituzione del Consorzio o stipula di

convenzione, ove gli enti delegati cui e' attribuita la gestione dei singoli complessi agricolo - forestali non adottino di concerto il piano di cui all'art. 9, ed i programmi annuali di cui all'art. 10, entro i termini ivi fissati, la Giunta regionale si sostituisce agli enti delegati ai sensi dell'art. 66, comma 2 dello statuto e dell'art. 9, comma 3 della LR 30 aprile 1973, n. 30."